



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Presidenza

Piazza Matteotti n.22 – 06122 Perugia – Tel.: 075/5405306 – fax: 075/9669224
e-mail: ca.perugia@giustizia.it

Prot. n. 3102/2022

Perugia, 14 aprile 2022

Ai Presidenti dei Tribunali di
Perugia – Spoleto – Terni

Ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati di
Perugia – Spoleto – Terni

e p.c.

Al Presidente della Sezione Civile
Al Direttore responsabile della Cancelleria Civile
sede

OGGETTO: Art. 59 del DPR 131/1986 - registrazione a debito di sentenze e provvedimenti contenenti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

La Presidente della Sezione civile di questa Corte ha segnalato che si sono verificate, nel tempo, varie problematiche, nell'ambito degli uffici giudiziari del distretto e tra questi e l'Agenzia delle Entrate, in riferimento a quanto disposto nell'art. 59 lett. d) DPR 131/1986, ove è prevista la registrazione con prenotazione a debito delle sentenze e degli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

Va premesso, al riguardo, che, come confermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, *“in tema di imposta di registro, l'art. 59, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, riferendosi genericamente, per la prenotazione a debito, alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, comprende tutti quei fatti che possono "astrattamente" configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale”* (v. Cass. civ. n. 1296/2020 e altre precedenti).

Al fine di risolvere le cennate problematiche, anche a seguito dell'interlocuzione intercorsa tra la Presidente della Sezione civile, i Presidenti dei Tribunali ordinari e i Presidente degli Ordini degli Avvocati del distretto, si ritiene utile indicare le seguenti modalità operative alle quali la Cancelleria civile di questa Corte si atterrà nella specifica materia; ciò al fine di non gravare l'ufficio giudiziario di una valutazione autonoma in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 59 lett. d) DPR 131/1986 e, di conseguenza, valorizzare la segnalazione di dette ipotesi a carico delle parti interessate (prevista, come facoltativa, dall'art. 73-comma 2 *quater* DPR 115/2002).

In particolare:

- le parti, anche tramite il proprio difensore, dovranno richiedere la registrazione con prenotazione a debito nel termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, indicando, in maniera specifica, la sussistenza dei relativi presupposti (art. 59 lett. d) DPR 131/1986);
- la Cancelleria, di regola, non richiederà la registrazione con prenotazione a debito dei provvedimenti di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, se le parti in causa non si siano attivate mediante apposita segnalazione della sussistenza dei presupposti ex art. 59 lett. d) DPR 131/1986;
- nel caso in cui la relativa richiesta sia stata formulata e vagliata positivamente, la Cancelleria invierà il provvedimento all'Agenzia delle Entrate, nel termine di legge, per la registrazione con prenotazione a debito; nella diversa ipotesi in cui non siano ravvisati i presupposti per la registrazione con prenotazione a debito, la Cancelleria ne esporrà i motivi in apposita nota che sarà trasmessa all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione;
- qualora la sentenza di condanna di primo grado venga confermata in appello, sarà il Tribunale competente, ricevuta la sentenza di conferma con il passaggio in giudicato, ad inviare all'Agenzia delle Entrate le due sentenze, comunicando alla Cancelleria della Corte la data di trasmissione degli atti e il numero di repertorio, dovendo quest'ultimo ufficio procedere all'eventuale recupero;
- qualora il provvedimento di primo grado venga riformato in appello, con riconoscimento del diritto al risarcimento, sarà la Cancelleria della Corte a trasmettere il provvedimento di condanna all'Agenzia delle Entrate, ai fini della registrazione con prenotazione a debito, ferma restando la necessità che le parti interessate segnalino la sussistenza dei presupposti ex art. 59 lett. d) DPR 131/1986;
- successivamente alla richiesta di registrazione ordinaria da parte della Cancelleria, le parti potranno richiedere la registrazione con prenotazione a debito solo rivolgendo apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Mario Vincenzo D'Aprile

(firma digitale)